

L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Oggetto: *Determinazione in merito all'autorizzazione al subappalto richiesto in esecuzione del Contratto per i servizi di supporto, manutenzione e sviluppo del patrimonio applicativo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - CIG 66457072E8*

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come, corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017;

visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabile *ratione temporis*,

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visto il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36;

visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n.135, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

visto il D.D. ANSF Prot. n. 009194/2014 del 23 dicembre 2014, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

vista la determina ANSF Prot. n. 003807/2016 del 04/04/2016, avente ad oggetto "Determinazioni in merito all'acquisto, da parte dell'Agenzia, dei "Servizi di supporto, manutenzione e sviluppo del patrimonio applicativo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

considerato che con Determina Prot. n. 012930/2016 del 06/12/2016, trasmessa via PEC e via fax ai concorrenti della procedura ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della sopra citata gara in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e dalle mandanti Leonardo-Finmeccanica S.p.A. e Intersistemi Italia S.p.A. (nel seguito anche solo RTI Engineering), per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

considerato che in data 14 gennaio 2017 è stato sottoscritto il Contratto per la prestazione dei "Servizi di supporto, manutenzione e sviluppo del patrimonio applicativo



dell' "Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" tra ANSF ed il predetto RTI Engineering e che lo stesso è in fase di esecuzione;

considerato, altresì, che anche in virtù della dichiarazione inerente il subappalto formulata dalle componenti il predetto RTI in fase di gara, l'art. 23 del predetto Contratto prevede che "il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, previa autorizzazione del subappaltatore da parte di ANSF, l'esecuzione delle seguenti prestazioni, quota parte rispetto alle attività di competenza di ciascuna impresa raggruppata in ragione di quanto espresso nell'offerta: Servizi di Infrastruttura tecnologica; Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software ad hoc; Gestione Applicativa; Restyling del portale web, creazione di una intranet e migrazione al dominio gov.it; Piano di subentro; Manutenzione Adeguativa e Correttiva, Supporto Specialistico.";

rilevato che in data 16/10/2017 è pervenuta ad ANSF comunicazione a mezzo PEC (assunta al prof. ANSF n. 011143/2017 del 18/10/2017) con la quale Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha avanzo istanza per l'autorizzazione a subappaltare a DDWay S.p.A., con sede in Trento, Via di Spini n. 50, l'esecuzione delle attività di "servizi di supporto specialistico e sviluppo software ad hoc", unitamente alla relativa documentazione, ivi incluso, tra gli altri documenti: i) il contratto di subappalto; ii) la dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; iii) la copia della certificazione di qualità ISO 9001 - 2008 posseduto dal subappaltatore;

considerato che il predetto contratto di subappalto prevede un corrispettivo pari a complessivi € 92.480,00=, oltre IVA, ed una durata decorrente dall'autorizzazione sino al 13 febbraio 2020;

rilevato che l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, consente l'affidamento in subappalto, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da

parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

considerato, altresì, che il comma 8 del citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, stabilisce che *"la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà"*

dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, l'importo delle prestazioni in subappalto richiesto supera il limite del 2% dell'importo complessivo del contratto d'appalto e che, pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006;

accertato che il fornitore ed il subappaltatore indicato hanno prodotto, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, tutta la documentazione richiesta dalla legge e che la stessa è stata ritenuta idonea;

vista la nota del Responsabile del Procedimento prot. 0011595/2017 del 31/10/2017 – qui da intendersi richiamata per la parte motiva – con la quale è stata trasmessa l'istanza di autorizzazione al subappalto e nella quale, tra l'altro, si da atto che: *i)* le attività per le quali si richiede il subappalto rientrano nell'oggetto del Contratto e, in particolare, tra le attività di cui ai punti b) ed e) dell'art.2 del Contratto ("Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di SW ad hoc inclusa la configurazione dello strumento di BPM" e "Supporto Specialistico"), atteso che le attività andrebbero ad interessare un specifico applicativo, denominato "DocuMIT", previsto nel Capitolato Tecnico di gara (Appendice 2 al Capitolato Tecnico - Progetti evolutivi), e *ii)* la documentazione presentata ai fini dell'autorizzazione al subappalto risulta essere esauriente e conforme alle prescrizioni di legge;

ritenuto, pertanto, di autorizzare il richiesto subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006;

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il subappalto in favore di DDWay S.p.A., con sede in Trento, Via di Spini n. 50, relativamente ed alle condizioni indicate nella istanza pervenuta in data 16/10/2017 (assunta al prot. ANSF n. 011143/2017 del 18/10/2017) presentata da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. nell'ambito dell'esecuzione del Contratto per i "Servizi di supporto, manutenzione e sviluppo del patrimonio applicativo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" sottoscritto in data 14/01/2017 tra ANSF il RTI composto dalla mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e dalle mandanti Leonardo-Finmeccanica S.p.A. e Intersistemi Italia S.p.A., alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e dal citato Contratto;
2. di trasmettere la presente determinazione al RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Leonardo-Finmeccanica S.p.A. e Intersistemi Italia S.p.A., all'indirizzo PEC della mandataria capogruppo, per ogni successivo eventuale adempimento di competenza, ivi inclusi quelli in materia di sicurezza;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all'appaltatore affidatario del subappalto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stessi corrisposti al subappaltatore;
4. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle risorse e, comunque, della normativa sugli appalti pubblici; si richiama altresì, ai sensi dell'art. 14 del Contratto, e della normativa vigente, il rispetto delle prescrizione contenute nel DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e nel Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul sito dell'Agenzia www.ansf.it alla sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento del personale", ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del Contratto;
5. di dare atto che, fermo quanto previsto nelle determinazioni inerenti il Contratto, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

6. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 ed in conformità del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dall'Agenzia;
7. di dare mandato al Responsabile del procedimento ed agli uffici competenti di procedere agli adempimenti di rito.

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

